

Premesse alla Charta 88

PREMESSE STORICHE E DIPLOMATICHE ALLA CHARTA 88

Il mondo vive di principi proclamati e violati da chi li proclama. È per questa ragione che non ha pace. Mons. Antonio Santin

Venezia Giulia (nel seguito VG): il territorio così descritto nell'art. 2 dell'accordo di Duino 20/6/45 (Jovanovic - Morgan): «le province italiane nel 1939 di Gorizia, Trieste, Fiume (Carnaro) e Pola (Istria)»; Detto accordo, esecutivo di quello di Belgrado 9/6/45 (Stevenson, Patterson, Subasic) divide lungo la Linea Morgan la VG (che nel maggio 1945 era stata occupata dalle truppe jugoslave, dopo il ritiro dei tedeschi) in Zona A e Zona B.

TRATTATO DI PACE (TP) con l'Italia, Parigi, 10 febbraio 1947, (firmato da 21 stati). Esso sposta i confini del 1939 fra l'Italia e la Jugoslavia a quelli attuali da Tarvisio al Monte Ermada e prevede tra il Timavo (Duino ed il Quieto - Cittanova) il Territorio Libero di Trieste (TLT), garantito dal Consiglio di Sicurezza (CS) e retto con criteri democratici da un Governatore. Per imprevidenza politica il TLT risulta diviso in due piccole Zone: A (Provincia di Trieste) e B (Capodistriano e Buiese) ed il Governatore, che doveva far cessare le occupazioni, non viene nominato.

I residenti il 10/6/40 nei territori non più italiani ricevono automaticamente la cittadinanza jugoslava o rispettivamente quella del TLT, perdendo quella italiana, salvo opzione. Gli optant possono essere fatti rientrare in Italia (art. 19/1,2,3). («Lo stato al quale il territorio è stato ceduto potrà esigere»; dagli optanti «che trasferiscano la loro residenza in Italia»). Dalla scelta jugoslava opzione = esodo, mai contestata dall'Italia, si creano gli «oltre 300.000 istriani che hanno lasciato l'Istria»; (Tito, 1972).

GARANZIE PER I CITTADINI (TP, art. 19/4):

«Lo Stato al quale il territorio è ceduto dovrà assicurare, conformemente alle sue leggi fondamentali, a tutte le persone che si trovano nel territorio stesso, senza distinzione di razza, lingua, sesso o religione, il godimento dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ivi compresi la libertà di espressione, di stampa e di diffusione, di culto, di opinione pubblica e di pubblica riunione.»

MEMORANDUM DI INTESA (MIL), Londra 5/10/1954 (siglato da: Italia, Jugoslavia, Gran Bretagna, USA):

«Arrangiamento pratico»; il TLT viene diviso fra Italia ed Jugoslavia, con cessione di una striscia Zona A alla Zona B. Esso non contiene nessuna clausola su cittadinanza oppure opzioni, vi è contemplato solo il volontario cambio di residenza (che non esclude un eventuale ritorno!).

Le due Zone del TLT vengono così affidate all'«amministrazione civile»; rispettivamente dell'Italia e della Jugoslavia, con la fine dell'occupazione militare jugoslava della Zona B.

Secondo l'art. 4: «I governi italiano ed jugoslavo sono d'accordo di conformarsi allo Statuto Speciale contenuto nell'Allegato II».

Tale Allegato, lo «STATUTO SPECIALE» dice che:

«1. Nell'amministrazione delle rispettive aree le autorità italiane ed jugoslave devono agire in accordo con i principi della Dichiarazione dei Diritti dell'uomo, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948, in modo che tutti gli abitanti delle due aree, senza discriminazione, possano pienamente godere i diritti e le libertà fondamentali delineate nella predetta Dichiarazione.»

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DELL'UOMO, APPROVATA DALL'ASSEMBLEA GENERALE DELLE NAZIONI UNITE IL 10/12/1948 elenca, fra gli altri i seguenti:

DIRITTI:

- art. 9) di NON essere esiliati;
- art. 15) di cittadinanza e di NON esserne arbitrariamente privati;
- art. 17) di proprietà e di NON esserne arbitrariamente privati;
- art. 23) di fondare sindacati (naturalmente liberi);

E LE LIBERTÀ :

- art. 13) di abbandonare o di rientrare in tutti i paesi, compreso il proprio;
- art. 19) di opinione e di diffondere opinioni, anche attraverso le frontiere.

Panoramicamente poi, secondo l'

art. 28) Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale ed INTERNAZIONALE nel quale i diritti e le libertà enunciati in questa dichiarazione possano essere pienamente realizzati.

TRATTATO DI OSIMO, 10/11/1975 fra l'Italia e la Jugoslavia. Con la finzione di concordare il confine, non definito dal TP all'interno del mancato TLT, si cedono alla Jugoslavia i diritti italiani sulla Zona B e si rinuncia alle garanzie internazionali sui diritti dei suoi cittadini. Il problema del TLT e del Governatore viene cancellato dall'agenda del CS a seguito del Trattato, nell'autunno del 1977.

La cittadinanza è regolata dalla residenza: nessun cittadino italiano può restare in Zona B.

Si riconosce l'illegale confisca dal 1945 al 1975 dei beni in Zona B e la Jugoslavia pagherà per essi un «indennizzo globale e forfetario equo ed accettabile dalle due parti». Con l'accordo di Roma del 1983 esso viene fissato a 110 milioni di dollari (137.5 miliardi di lire di allora) pagabili in 13 anni, dal 19900 al 2002, con rate annuali! Sembra tanto, ma rifacciamo un semplice conto, già pubblicato a suo tempo sul «Piccolo», per aprire gli occhi a chi ha serenamente avallato quella presa in giro in Parlamento. La superficie della Zona B è di 527 km quadrati. La nostra terra sarebbe comunque impagabile per noi, ma essa obiettivamente significa: campi coltivati, orti, oliveti,

frutteti, pinete, case, palazzi, fabbriche, cantieri, officine, negozi, tombe in concessione perpetua espropriate, uffici privati, alberghi e pensioni, compresa la zona lungo la costa. Basta dividere i 110 milioni di dollari per detta (527 kmq). La divisione dà il risultato di 0,42 \$/mq per un mq di Zona B "tutto compreso", pagabile con comodo, dopo oltre 40 anni (nel 1988, NdR) di arbitrario sfruttamento dei beni. Ogni commento guasterebbe! Ma non possiamo dimenticare i 500 miliardi promessi dal nostro Governo per un soccorso immediato alla Jugoslavia, che servirà solo per prolungare la fallimentare gestione del paese.

Si riconosce una lista di 179 piccole proprietà su qualche migliaio di domande (il tutto su arbitraria scelta jugoslava!). Il che si configura come una concordata fine del diritto di proprietà in Zona B per gli italiani. E non esiste alcuna garanzia contro un successivo arbitrario esproprio.

Decade il Memorandum e l'obbligo di amministrare le due Zone secondo lo Statuto Speciale. ma "art. 8 dice: "ciascuna parte dichiara che essa assicurerà nell'ambito del suo diritto interno il mantenimento del livello di protezione dei membri dei due gruppi etnici rispettivi previsto dalle norme dello Statuto Speciale decaduto";

Relativamente al trattamento dei profughi da parte del Governo italiano ricordiamo che, dopo Osimo, il coefficiente per il simbolico indennizzo dei "beni perduti" è stato portato a 200 volte il valore del 1938. Tenendo conto che le tabelle ISTAT del costo della vita registrano dal 1938 un aumento (nel 1988 NdR) di circa 800 volte, pur tenendo conto degli anticipi, erogati in lire migliori delle odierne, possiamo stimare che i nostri beni sono stati valutati circa un terzo del valore e non si è tenuto conto, anche per essi, degli interessi maturati dal momento dell'esproprio.

C'è poi il problema del mancato riconoscimento da parte dell'INPS dei versamenti all'Istituto Jugoslavo della Previdenza dopo il 18/12/1954 (dopo il 5/12/1956 per la Zona B), per cui coloro che vennero in Italia dopo tali date dovrebbero richiedere quanto loro dovuto come pensione direttamente all'amministrazione jugoslava, ben s'intende in dinari, mentre lo stesso INPS paga miliardi di lire a chi è tuttora oltre confine ed ha perduto la cittadinanza.

ALTRI DOCUMENTI:

CARTA ATLANTICA, Churchill e Roosevelt (14/8/41). Inghilterra ed USA:

- punto 2) non vogliono vedere nessun cambiamento territoriale che non concordi con la libertà liberamente espressa dai popoli interessati;
- punto 3) rispettano il diritto di tutti i popoli di scegliere la forma di governo sotto la quale vivranno e vogliono veder restituita a coloro che ne sono stati privati con la forza i diritti sovrani e "autogoverno";
- punto 6) dopo la definitiva distruzione della tirannia nazista, sperano di veder realizzare una pace che darà a tutte le nazioni i mezzi per vivere al sicuro entro i propri confini e garantirà che gli uomini di tutti i paesi possano trascorrere la vita liberi dalla paura e dal bisogno;
- punto 8)nessuna pace futura potrà essere mantenuta se armamenti terrestri, marittimi o aerei continueranno a essere impiegati da parte di nazioni che minacciano o possono minacciare di compiere atti di aggressione al di fuori delle loro frontiere.

PREAMBOLO AL TRATTATO DI PACE (1947): "... Premesso che, dopo l'armistizio, le Forze Armate italiane ... presero parte attiva alla guerra contro la Germania, l'Italia dichiarò guerra alla Germania (13/IO/43) e così divenne cobelligerante ... premesso che le Potenze Alleate ... desiderano concludere un Trattato di pace che, CONFORMANDOSI AI PRINCIPI DI GIUSTIZIA, regoli le questioni ...pendenti ..." E CHE COSTITUISCA LA BASE DI AMICHEVOLI RELAZIONI FRA DI ESSE ...";

ACCORDI DEGASPERI - GRUBER: ritorno degli optanti in Alto Adige e restituzione dei loro beni (1946-1948).

NOTA TRIPARTITA (20/3/1948) "La Jugoslavia ha adottato nella Zona sotto la sua temporanea amministrazione misure che compromettono definitivamente la possibilità di applicare lo statuto ... i tre governi (USA - Inghilterra e Francia) hanno concluso che l'attuale regolamento non può garantire la tutela ed il rispetto dei fondamentali diritti e interessi del popolo del Territorio Libero.";

DOCUMENTO AMBROSINO - SANTIN AL PRESIDENTE SCELBA - GIUGNO 1954:

- 1) "Il diritto, se tramonti sopra un chilometro quadrato, declina su tutta la terra";
- 2) "Nessun governo può ... spartire territori e genti, violando il principio di autodeterminazione dei popoli";
- 5) "tempo che il fervore con cui gli stati dichiarano di essere decisi a salvare le future generazioni dagli errori e dagli orrori passati finisce per rivelarsi ipocrisia o ingenua speranza";

RESTITUZIONE DELLA SAAR alla Germania per rinsaldare l'amicizia franco-tedesca (1955).

CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO - PROTOCOLLO 4 (16/10/1963):

art. 4. "Le espulsioni collettive di stranieri sono vietate.";

RESTITUZIONE DELL'ISOLA DI OKINAWA al Giappone, per confermare l'amicizia USA - Giappone (1972).

VANTO DI TITO (29/12/72): "300.000 istriani hanno lasciato l'Istria.";

CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (HELSINKI 1975) (TERZO PANIERE):

Sez. I "Ogni popolo ha diritto:"

- art. 2: "al rispetto della sua identità nazionale e culturale";
 - art. 3. "di conservare il possesso pacifico del suo territorio e di ritornarvi in caso di espulsione";
 - art. 15. "a non vedersi imporre una cultura che gli sia estranea";
 - art. 19 "al rispetto della sua identità, le sue tradizioni, della sua lingua e del suo patrimonio culturale, quando costituisce una minoranza in seno a uno Stato";
- L'art. 24 afferma poi: "Ogni arricchimento a detrimenti d'un popolo, in violazione delle disposizioni della presente dichiarazione devono dare luogo alla restituzione dei profitti così ottenuti."-
- L'art. 25 prevede l'inefficacia di tutti i trattati, accordi o contratti diseguali, passati in violazione dei diritti fondamentali dei popoli.

ANCORA HELSINKI (1975) - RELAZIONE FRA GLI STATI PARTECIPANTI:

IV principio. «&Ersquo; illegittima ogni acquisizione di territori con metodi di pressioni e di minacce.”
 (Ricordiamo i carri armati jugoslavi a Capodistria per portare l’Italia ad Osimo ...) VIII principio. «Gli stati partecipanti rispettano 1’egualanza dei diritti dei popoli e il loro diritto all’autodeterminazione, operando in ogni momento in conformità ai fini e ai principi dello Statuto delle Nazioni Unite ... riaffermano 1’importanza universale del rispetto e dell’esercizio effettivo da parte dei popoli ... dell’autodeterminazione per lo sviluppo di relazioni amichevoli … “

PREMESSE AL TRATTATO DI OSIMO (1975):

«Le parti contraenti: convinte che la egualanza fra Stati, la rinuncia all’impiego della forza ed il rispetto conseguente della sovranità ... il rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà, unitamente all’applicazione in buona fede di ogni obbligo internazionale, rappresentano la base della salvaguardia della pace ... e dello sviluppo delle relazioni amichevoli e della cooperazione fra gli Stati. Confermando la loro lealtà al principio della protezione più ampia possibile dei cittadini appartenenti ai gruppi etnici che deriva dalle loro costituzioni e dai loro ordinamenti interni, che ciascuna parte realizza in maniera autonoma, ispirandosi anche ai principi della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo ... e dei Patti Universali dei Diritti dell’Uomo. ... “

CONFERENZA SUGLI INSEDIAMENTI UMANI (HABITAT) - VANCOUVER 1976:

II / principio n. 15: «La più alta priorità dovrebbe essere data alla riabilitazione della gente senza casa che è stata spostata per catastrofi naturali o fatte dall’uomo. Tutti i paesi hanno il dovere di cooperare pienamente per garantire che le parti interessate PERMETTANO IL RITORNO DEI PROFUGHI alle loro case e di dare a loro il diritto di possedere e godere la loro proprietà e quanto loro appartiene senza interferenza.”

E’ necessario ribadire dopo queste premesse. alcune «verità» generalmente tacite, che balzano evidenti ad un sereno esame letterale dei predetti documenti. Il Trattato di pace, prevedendo le opzioni per conservare la cittadinanza italiana, NON prevede l’espulsione obbligatoria, irrevocabile e totale degli optanti. (art. 19/2,3). L’abbinamento: opzione-esilio perpetuo è una facoltà offerta alla Jugoslavia e da questa inumanamente utilizzata.

Il MIL, impegnando la Jugoslavia ad amministrare la Zona B come detto, NON implicava l’esodo praticamente totale di altri 50.000 istriani. Qui non era neppure in gioco la cittadinanza, a cui il Memorandum non fa cenno! Sono state le minacce degli amministratori a far partire dalla loro terra i connazionali che avevano resistito, aspettando per 10 anni la fine del loro Calvario, non per una fallace illusione, ma in base al Trattato di pace, che garantiva loro di non finire sotto la Jugoslavia ed alle promesse di Degasperi, che, da Trieste, aveva posto la sua persona e quella dei Ministri a garanzia del ritorno all’Italia di tutto il TLT da Duino a Cittanova. Ma il più assurdo articolo partorito dalla fantasia dei diplomatici resta l’art. n.3 di Osimo (con l’allegato VI: lettere Minic e Rumor): la cittadinanza eternamente legata alla residenza.

La Jugoslavia è riuscita a far inserire nel Trattato di pace e nel Trattato di Osimo degli incisi, che equivalgono a premettere un NON davanti agli impegni che sottoscriveva verso le popolazioni da lei amministrate. Nel Trattato di pace sono inserite nell’art. 19/4 le parole: «dovrà assicurare … CONFORMEMENTE ALLE SUE LEGGI FONDAMENTALI ... il godimento dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”. Analogamente nell’art. 8 del Trattato di Osimo si legge: assicurerà NELL’AMBITO DEL SUO DIRITTO INTERNO il mantenimento del livello di protezione …” Solo nel MIL (Statuto Speciale) non si trova la fatidica clausola.

Per 40 anni, si sono acriticamente subite le conseguenze politiche e diplomatiche di quanto abilmente predisposto in tal modo dal vicino paese. E' giunto il momento di mettere la Jugoslavia di fronte alla scelta: allinearsi con le libere nazioni del mondo o mantenere saldamente ancorati ai principi stalinisti in cui sono nati "il suo diritto interno” e "le sue leggi fondamentali”. Il Presidente dell’Unione degli Istriani, portando il fraterno saluto all’XI Congresso dell’ANVGD ad Udine, nel marzo 1981, raccomandava all’on Barbi di ricordare a Strasburgo che Grecia, Spagna e Portogallo hanno fatto anni di anticamera davanti all’Europa finché i loro popoli non sono stati liberi, mentre, già allora si davano alla Jugoslavia i vantaggi della Comunità senza nessun impegno di liberalizzazione da parte sua. Più recentemente perfino i radicali hanno auspicato l’associazione alla CEE di una Jugoslavia che avesse dato un volto umano al suo socialismo.

LA STORIA NON SI FERMA: il mondo, dopo ogni ritorno di barbarie, si avvia a divenire più «umano». Ma il processo è molto più lento oggi, dopo l’assurda sistemazione del mondo fatta da Stalin, Roosevelt e Churchill, supinamente accettata dai loro successori, che non dopo quella del Congresso di Vienna del 1815. Basta confrontare la situazione di oggi a quella del 1860! Avevano operato più per la libertà dei popoli le cinque giornate di Milano o la spedizione dei Mille che le eroiche ribellioni di Budapest o di Danzica e la primavera di Praga. Assurdamente chi dovrebbe dare alla politica italiana un’impronta di progresso civile ed umano, il Ministro degli Esteri Andreotti, ritiene fatale il mantenimento del muro di Berlino, il Simbolo dell’Europa divisa, per metà schiava dell’impero sovietico.

Dopo 50 anni dalla guerra, non è riapparso, a cavallo del confine di Osimo, neppure quel respiro di libertà di cui i cittadini della Venezia Giulia godevano fino al 1914, a cavallo del confine sullo Iudrio e sul mare. i «regnicioli» vivevano a Trieste, a Fiume o a Pola, colle a casa loro, godendo di diritti pari a quelli dei sudditi austriaci o ungheresi., i cittadini di Trieste, di Pola, di Fiume vivevano la loro nazionalità italiana, stretti nella Lega Nazionale, non meno di quanto oggi quelli di Lugano possono sentirsi italiani senza complessi con tutti i diritti in casa loro.

Tutto questo dovrà ritornare per i nostri nipoti, se il vicino paese vorrà far parte dell’Europa dei popoli liberi. Operiamo perché questo lo vedano già i nostri figli.

Riletti tanti solenni principi, incoraggiati dalle promesse di Gorbaciov, di amministrare con più libertà civile perfino i cittadini della Russia sovietica, dai fremiti di libertà che nascono in Armenia, nei paesi baltici, dalle richieste di maggior tutela formulate nell'assemblea recentemente tenuta a Capodistria dell'Unione degli Italiani dell'Istria e di Fiume, sentiti valenti studiosi jugoslavi di economia affermare che il loro paese potrà uscire dalla stretta economica solo con una liberalizzazione del sistema, ALCUNI ISTRIANI. FIUMANI E DALMATI PROPONGONO AI CONTERRANEI ED ALLE AUTORITÀ LOCALI E CENTRALI, di qua e di là del Confine di Osimo, «grottesco, angusto ed ingiusto»; (Craxi, Trieste, ottobre 1984) LA CHARTA 88.

Trieste - Gorizia, 20 maggio 1988